

Regolamento in materia di pubblicità delle deliberazioni degli organi accademici (ai sensi dell'articolo 3 comma 2 lettera b) dello statuto di ateneo)

(Testo coordinato del Regolamento, emanato con D. R. n. 1035/2012 del 5.9.2012 e ss.mm.ii. – Testo aggiornato al 15/09/2020)

Articolo 1 (Finalità e principi)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'Art 3 comma 2 lettera b) dello Statuto di Ateneo, disciplina le modalità mediante le quali l'Ateneo garantisce adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dagli Organi Accademici e degli atti che compongono i relativi riferimenti.
2. Sono fatte salve le disposizioni di legge e regolamentari, nonché le disposizioni delle fonti normative interne all'Ateneo in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali.
3. Rimangono ferme le forme di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale e le ulteriori pubblicazioni di dati e atti previste da specifiche norme di legge o regolamentari a cura delle unità organizzative competenti, ivi incluse quelle effettuate sul Portale di Ateneo.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. Sono pubblicati gli atti adottati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, dalla Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, dalla Consulta dei Sostenitori, dal Consiglio degli Studenti e dal Consiglio di coordinamento dei Campus.
2. Il presente regolamento non si applica agli atti e provvedimenti emanati dagli Organi monocratici dell'Ateneo.

Articolo 3 (Oggetto della pubblicazione)

1. Sono consultabili in un formato atto a garantire la piena accessibilità alle informazioni, suddivisi per singoli Organi e raccolti in ordine cronologico, in base alla data della seduta:
 - a) le relazioni istruttorie formulate dalle unità organizzativa competenti;
 - b) le deliberazioni comprensive dell'espressione del voto nominativo ove reso in forma palese;
 - c) gli allegati parte integrante della deliberazione.
2. Sono esclusi dalla pubblicazione:
 - a) i dibattiti;
 - b) le parti di verbale che non determinano l'assunzione di una deliberazione dell'Organo;
 - c) su indicazione dell'unità organizzativa competente, le deliberazioni per le quali norme di legge o di regolamento escludano o differiscano il diritto di accesso di cui agli Articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990 e successive modifiche;

- d) su indicazione dell'unità organizzativa competente, le deliberazioni assoggettate a pubblicità in base ad una normativa di settore;
- e) le delibere contenenti dati sensibili e giudiziari;
- f) le delibere contenenti dati attinenti al rapporto di lavoro di singoli dipendenti dell'Ateneo;
- g) le delibere del Consiglio di Amministrazione assunte ai sensi dell'art. 10 (Competenza disciplinare) della Legge 240/2010.

Articolo 4 (Esclusioni e differimenti)

1. All'atto dell'adozione della delibera, l'Organo, su proposta motivata del Presidente, può riservarsi la facoltà di disporre l'esclusione, il differimento temporaneo della decorrenza del termine della pubblicazione ovvero la rappresentazione in forma sintetica della documentazione la cui diffusione possa recare pregiudizio agli interessi perseguiti dall'Ateneo.

Articolo 5 (Modalità della pubblicazione)

1. La pubblicazione avviene mediante le tecnologie più idonee, utilizzando la rete Intranet di Ateneo. L'accesso è consentito a tutti i titolari di credenziali istituzionali abilitati all'accesso alla medesima rete.

Articolo 6 (Tempi di pubblicazione)

1. Fermo restando che degli esiti della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno sarà data tempestivamente notizia tramite la Rete Intranet di Ateneo nella sezione dedicata agli Organi Accademici, la pubblicazione degli atti di cui all'Articolo 3 è disposta entro 20 giorni dalla repertoriazione del verbale.

2. La disponibilità per la consultazione della documentazione è garantita per tre anni decorrenti dalla data della pubblicazione, salva diversa disposizione derivante da specifiche discipline di settore, su indicazione degli Uffici proponenti.

3. Decorso tale periodo, si procede alla cancellazione delle delibere pubblicate.

Articolo 7 (Tutela della riservatezza)

1. La pubblicazione dei dati personali è ammessa solo ove costituisca un'operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all'Ateneo da specifiche leggi o regolamenti e riguardanti informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento o a favorire l'accesso ai servizi prestati dall'amministrazione.

2. La pubblicazione degli atti degli organi, ai sensi del presente regolamento, deve essere effettuata in modo tale che non derivi alcun pregiudizio alla riservatezza delle persone interessate e in ogni caso nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità della pubblicazione

Articolo 8 (Responsabilità in materia di pubblicazione dei dati personali)

1. Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 7 (Tutela della Riservatezza), la responsabilità in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza è attribuita alla unità organizzativa competente all'istruttoria della proposta di delibera.

2. Le responsabilità sono individuate, conformemente alla responsabilità del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni di cui al *Testo Unico sulla Privacy e sull'utilizzo dei sistemi informatici* (Decreto Rettorale N. 271/2009).

3. Per quanto non espressamente previsto al presente regolamento, si richiamano le vigenti disposizioni in materia di Protezione dei dati Personali e le deliberazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 9 (Norme Transitorie)

1. In prima applicazione sono pubblicati gli atti adottati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

2. All'esito di una prima fase sperimentale della durata di sei mesi decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento, la pubblicazione è estesa agli atti degli Organi collegiali ausiliari, quali la Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, la Consulta dei Sostenitori, il Consiglio degli Studenti e il Consiglio di coordinamento dei Campus.

Articolo 10 (Entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'art 39 dello Statuto di Ateneo, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
